

**CITTÀ DI ALTAMURA**

Provincia di Bari

N. 127 del registro

**Deliberazione Giunta Comunale**

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARSU ) NONCHE' DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE. APPROVAZIONE .**

L'anno 2013 il giorno 7 del mese di Novembre, con inizio alle ore 11.20 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il SINDACO STACCA Mario.

Sono presenti:

<b>FIORE FRANCESCO</b>	Assessore	SI
<b>LATERZA Domenico</b>	Assessore	SI
<b>MATERA PETRARÀ DOMENICO</b>	Assessore	SI
<b>PETRONELLI Raffaella</b>	Assessore	SI
<b>SAPONARO Giovanni</b>	Assessore	NO
<b>CAPPIELLO Domenico Antonio</b>	Assessore	SI
<b>DISABATO GIUSEPPE</b>	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 6 assessori e assenti n. 1 assessori.

Partecipa il Segretario Generale GALEOTA Avv. Berardino.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

**Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Giuseppe Disabato****LA GIUNTA COMUNALE****PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- sulla base di tale disposizione normativa e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, l'Amministrazione Comunale ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale:
  - la proposta DCC n. 49 del 08.05.2013, di approvazione del Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Altamura;
  - la proposta DCC n. 59 del 03.07.2013 di approvazione del Prospetto Economico-Finanziario per l'anno 2013;
  - la proposta DCC n. 66 del 19.07.2013 di determinazione per l'anno 2013 delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**DATO ATTO CHE:**

- nelle more dell'approvazione delle summenzionate proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale, è intervenuta la conversione, con Legge n. 124/2013, pubblicata sulla G.U. n.254 del 29.10.2013, del D.L. 102 del 31 agosto 2013 che, per effetto di emendamenti apportati al testo originario da parte del Parlamento, riporta la seguente disposizione all'art. 5 co.4 quater: *"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato*

- dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;*
- conseguentemente, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 7/11/2013, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere, per le motivazioni espresse nel richiamato provvedimento, con il ritiro delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione ed applicazione della TARES, esprimendo la volontà di confermare il regime di prelievo TARSU anche per il 2013, nonché di determinare, con successivi e separati provvedimenti, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani per l'anno 2013.

**DATO ATTO ALTRESI' CHE** la fissazione delle tariffe del previgente prelievo TARSU è di competenza della Giunta Comunale atteso che in linea generale, ai sensi dell' art. 42 lett. f) del D. L.gs 18.8.2000 n. 267, la determinazione delle aliquote dei tributi nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non rientra nella competenza del Consiglio Comunale bensì dell'Organo Esecutivo e, pertanto, la sottoposizione al Consiglio Comunale della proposta n. 66 del 19/07/2013 di approvazione delle tariffe TARES derivava da esplicita previsione di Legge, prevista dall'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che ha attribuito, in deroga all'art. 42 lett. f) del TUEL, la competenza nella fissazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al Consiglio Comunale.

**RILEVATO CHE:**

- ai fini della determinazione della copertura della percentuale dei costi, può essere assunta quale base di riferimento il Prospetto Economico Finanziario di cui alla proposta DCC n. 59 del 03.07.2013 predisposta dal Dirigente del Settore III "Sviluppo e Governo del Territorio", al netto:
  - della voce "B12 accanton. per rischi" della tabella "CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE", pari ad € 620.000,00;

- della voce "Riduzioni - Minori entrate per riduzioni", pari ad € 778.346,92;
- delle voci nei "CCD - Costi Comuni Diversi" relative a:
  1. "Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti ", pari ad € 767.214,61;
  2. "Contributo Miur", pari a - € 73.321,50;
  3. "Recupero evasione" , pari a - € 200.000,00;

atteso che il regime di prelievo TARSU, a differenza del regime TARES di cui al DL 201/2011 e relative Linee Guida del Ministero dell'Economia e Finanze, non prevede l'obbligo di contabilizzare tali voci e, pertanto, i costi del servizio sulla base dei quali determinare le relative tariffe sono, conseguentemente, quelli riportati nell'Allegato "1" e pari ad € 9.090.476,75;

- sulla base delle tariffe TARSU 2012, il gettito atteso, al netto delle riduzioni ed agevolazioni, comprensivo del prelievo ex ECA ed al netto dell'addizionale provinciale è pari, sulla base degli accertamenti rilevati con il Rendiconto della Gestione 2012 ad € 8.231.415,50 per proventi da ruolo ordinario, comprensivo dell'addizionale ex ECA, oltre ad € 73.321,50 per contributo MIUR per le istituzioni scolastiche, per un totale complessivo pari ad € 8.304.737,00;
- che, pertanto, è possibile assicurare con la Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, incrementata in misura pari al 9,55%, la copertura integrale dei costi senza il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, che richiederebbe peraltro inasprimenti fiscali su altre forme di prelievo locale, stante l'ulteriore e drastico taglio di risorse disposto dallo Stato per l'anno 2013, nonché la parziale devoluzione dell'IMU a favore dello Stato.

**RITENUTO** altresì disciplinare l'obbligo del Comune a procedere con *"la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento"* prevista dal richiamato art. 5 co.4 quater del D.L. 102/2013, prevedendo quale scadenza per il pagamento della tassa comunale nonché dell'addizionale provinciale, il 31 Dicembre 2013 in un'unica soluzione, ovvero in base alla seguente rateizzazione:

- I rata: entro il 31 Dicembre 2013;
- II rata: entro il 31 Gennaio 2014;
- III rata: entro il 31 Marzo 2014;

nonché, nel rispetto della Risoluzione n. 9 del 09 Settembre 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, di richiedere entro il termine del 16 Dicembre 2013 il

versamento della quota statale di € 0,30 al mq.

**RIBADITO INOLTRE CHE:**

- con provvedimento G.C. n. 108 del 29.3.2001, esecutivo e confermato con il presente provvedimento, sono state ridotte, con decorrenza 2001, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, stabilite nella deliberazione C.C. n. 34 del 30.3.1999, del 50% (cinquanta per cento) per gli esercizi commerciali, industriali ed artigianali purché dimostrino con idonea documentazione, contratto e fatture, di smaltire i rifiuti a proprie spese.
- con provvedimento G.C. n. 432 del 24.6.1999, esecutivo e confermato con il presente provvedimento, è stata determinata la superficie soggetta alla T.A.R.S.U. dei vari esercizi commerciali di macelleria come segue:
  - ◆ superficie totale delle macellerie detratta la superficie occupata dalle celle frigorifere (art. 4 Regolamento T.A.R.S.U. comma 2. lettera a);
  - ◆ superficie soggetta alla T.A.R.S.U. calcolata nella misura del 40%;
  - ◆ superficie esclusa dalla T.A.R.S.U. 60% su cui si producono i rifiuti di materiali a basso rischio soggetti ai sensi del D. L.vo 508/92 da smaltirsi separatamente a cura dei macellai.

**VISTI:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione Dott. Francesco Faustino;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione Dott. Francesco Faustino.

Alla unanimità dei voti espressi nei modi di legge, anche al fine della immediata eseguibilità;

**D E L I B E R A**

**1. DI CONFERMARE** per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 5 co.4 quater del D.L. 102 del 31 agosto 2013 come convertito con modificazioni con Legge n. 124/2013 pubblicata sulla G.U. n.254 del 29.10.2013, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riprodotti integralmente, l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012.

**2. DI DETERMINARE** per l'anno 2013 le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani,

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riprodotti integralmente, nella misura riportata nell'allegata tabella delle tariffe (Allegato "2"), cui vanno sommate l'addizionale ex ECA e l'addizionale provinciale.

**3. DI DARE ATTO** che il gettito assicurato dalle previsioni tariffarie di cui all'Allegato "2", garantisce la copertura integrale dei costi del servizio, di cui all'Allegato "1".

**4. DI DARE ATTO** altresì che sull'importo del Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, attribuita allo Stato ai sensi dell'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 e s.m.i., si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, applicando l'aliquota deliberata dalla Provincia di Bari.

**5. DI CONFERMARE**, compatibilmente con il mutuato quadro normativo e per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni in materia di TARSU disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani con Deliberazione C.C. n. 32 del 30.3.1999 nonché dagli ulteriori atti amministrativi approvati dal Comune di Altamura e tutt'ora vigenti.

**6. DI DEMANDARE** al Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione ed al Funzionario Responsabile della TARES nonché Funzionario responsabile della TARSU, tutti i provvedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente provvedimento.

**7. DI DICHIARARE**, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 234**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARSU ) NONCHE' DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE. APPROVAZIONE .**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2013

Il Responsabile di Settore

## Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ  
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL  
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.**

**Il responsabile del Servizio**  
f.to Dott. Francesco Faustino

**Il Ragioniere Generale**  
f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO**  
f.to GALEOTA Avv.  
Berardino

**IL PRESIDENTE**  
f.to STACCA Mario

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15  
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato  
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

*Altamura, .....*  
f.to Il messo comunale

**IL FUNZIONARIO**  
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione;

*Altamura, .....*

**IL FUNZIONARIO**  
f.to dott. Carlo Carretta